



maggio 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 della Commissione, del 14 aprile 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 GU L, 2025/778 del 14.4.2025
- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione GU C, C/2025/2459, 28.4.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 10 aprile - Assegnazione di quote nel periodo 01.04.2025 - 30.11.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Avviso del 11 aprile - Sdoganamento Centralizzato Nazionale all'Importazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 11 aprile - Nuova Versione (V3) delle Autorizzazioni sul sistema delle Customs Decisions-Novità con impatto diretto sui controlli di sistema effettuati da AIDA
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 15 aprile - Convenzione relativa ad un Regime Comune di Transito
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri Diritti Doganali - Avviso del 18 aprile - Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai Tassi di Interesse di riferimento della BCE - Aprile 2025
- Le modifiche alle sanzioni amministrative e penali in ambito doganale

Settore accise

- Consiglio dell'Unione Europea - DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO (prot. n. 7282/25) che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d'imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - DECRETO 14 aprile 2025 - Riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 7/2025 prot. n. 0220154.10-04-2025.U -Trattamento fiscale dell'energia prelevata dagli impianti di produzione di energia elettrica per l'alimentazione dei servizi ausiliari





[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/778 della Commissione, del 14 aprile 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/886 GU L, 2025/778 del 14.4.2025](#)

A seguito dell'introduzione, a partire dal 10 febbraio, di misure restrittive di politica commerciale da parte degli Stati Uniti, adottate in base all'articolo 232 del Trade Expansion Act del 1962 (Safeguarding National Security), la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/778 con l'obiettivo di riequilibrare gli scambi commerciali relativi ai prodotti originari degli Stati Uniti.

Il Regolamento (UE) 2025/778 stabilisce l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni dirette nel mercato europeo, in particolare:

- dal 15 aprile: dazio supplementare ad valorem del 10% e del 25% per i prodotti elencati nell'Allegato I del regolamento;
- dal 16 maggio: dazio supplementare ad valorem del 25% per i prodotti elencati negli Allegati II e III;
- dal 1° dicembre: dazio supplementare ad valorem del 25% per i prodotti elencati nell'Allegato IV.

È importante segnalare che, sempre nella giornata del 14 di aprile, la Commissione ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/786 in cui le misure sopra descritte vengono sospese fino al 14 luglio 2025.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/786 della Commissione, del 14 aprile 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2882 GU L, 2025/786 del 14.4.2025](#)

[Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione GU C, C/2025/2459, 28.4.2025](#)

La Comunicazione, che segue l'[Avviso della Commissione relativo all'applicazione della Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali, paneuro-mediterranee o dei protocolli sulle regole di origine che prevedono la cumulazione diagonale tra le Parti contraenti di questa Convenzione](#) del 03.04.2025, introduce la possibilità di applicare il cumulo diagonale anche in base alle norme transitorie. Queste ultime consentono l'uso di materiali secondo il principio di permeabilità tra norme del 2012 e del 2023, tale condizione è identificata dalla lettera "T" che si aggiunge agli status:

- "C": applicazione delle norme del 2012;
- "R": utilizzo delle norme aggiornate del 2023.

Nella Comunicazione sono state ripubblicate le tabelle riepilogative:

- tabella 1: indica le possibilità di cumulo (status "C", "R", "T");
- tabelle 2 e 3: specificano le date di applicazione per diversi tipi di protocolli e accordi.

Un aggiornamento significativo riguarda l'Egitto che, a partire dall' 11 marzo 2025, può applicare le regole riviste della Convenzione negli scambi di prodotti originari con l'Unione Europea. Tali regole si aggiungono allo status CR, che consente l'utilizzo delle norme del 2023 e delle disposizioni transitorie della Convenzione.

Infine, da notare che i materiali originari della Turchia inclusi nell'unione doganale UE-Turchia possono essere considerati materiali originari per il cumulo tra UE e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 10 aprile - Assegnazione di quote nel periodo 01.04.2025 - 30.11.2025](#)

In relazione alle assegnazioni di quote riguardante i contingenti tariffari pubblicate da parte della Commissione europea per il periodo compreso tra il 01 aprile e 30 novembre del 2025, la Direzione Dogane ha comunicato la lista dei giorni di festività in cui non verranno effettuate tali assegnazioni.

Si rimanda alla lettura dell'avviso per le specifiche.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Avviso del 11 aprile - Sdoganamento Centralizzato Nazionale all'Importazione](#)

A partire dal 14 aprile 2025, è operativa in ambiente di addestramento la nuova procedura di sdoganamento centralizzato a livello nazionale per l'importazione, che consente di presentare le dichiarazioni doganali in un unico ufficio doganale indipendentemente da dove si trovi la merce. È utilizzabile esclusivamente per le dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria di accertamento, nelle quali l'ufficio di supervisione e l'ufficio di presentazione delle merci siano entrambi situati sul territorio italiano.

Gli operatori economici interessati sono invitati a effettuare prove nell'ambiente di addestramento, simulando le operazioni reali.

La data di disponibilità della procedura nell'ambiente di produzione verrà comunicata successivamente.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 11 aprile - Nuova Versione \(V3\) delle Autorizzazioni sul sistema delle Customs Decisions-Novità con impatto diretto sui controlli di sistema effettuati da AIDA](#)

La Direzione Dogane, con il presente avviso, ha informato dell'aggiornamento alla versione 3.0 del sistema Customs Decisions (CDS), rilasciato il 13 marzo 2025 in conformità alle modifiche normative dei Regolamenti Delegati e di Esecuzione (UE) 2024/249 e 2024/250. Questa nuova versione introduce un set di dati aggiornato (V3) per la gestione delle autorizzazioni doganali, con impatti significativi sia per le autorità doganali che per gli operatori economici.

Le principali novità riguardano le seguenti autorizzazioni:

- ACE: qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale.
- ACT: qualifica di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR.
- ACR: qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale.

Questi cambiamenti si applicano sia alle modifiche delle versioni precedenti (V1/V2) sia alle nuove autorizzazioni (V3). Tra le modifiche più rilevanti, la modalità di indicazione dell'ubicazione delle merci è stata aggiornata: nella versione V3, il codice del luogo approvato deve essere inserito nel campo "Numero di autorizzazione" anziché nel campo "Identificazione del luogo". Inoltre, il sistema non è in grado di precaricare i dati dei luoghi esistenti per le modifiche, che dovranno pertanto essere inseriti manualmente.

Per maggiori dettagli si consiglia la lettura dell'avviso.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 15 aprile - Convenzione relativa ad un Regime Comune di Transito](#)

La Convenzione del 20 maggio 1987 regola il regime del transito comune per il trasporto di merci tra gli Stati membri dell'Unione Europea e diversi Paesi partner.



L'ultima modifica della Convenzione, stabilita dalla [Decisione \(UE\) n.1/2024 del comitato congiunto UE-PTC](#) , ha aggiornato le appendici I e III bis della Convenzione, adeguandola al nuovo regime del transito unionale.

L'Agenzia con il presente avviso ha dato notizia che la DG TAXUD ha pubblicato una versione consolidata della Convenzione in italiano.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri Diritti Doganali - Avviso del 18 aprile - Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai Tassi di Interesse di riferimento della BCE - Aprile 2025](#)

In seguito alla comunicazione della Banca Centrale Europea sulla riduzione di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento, con effetto dal 23 aprile 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato l'adeguamento dei seguenti tassi di interesse:

- 2,25% sui depositi presso la Banca Centrale;
- 2,40% sulle operazioni di rifinanziamento marginale;
- 2,65% sulle operazioni di rifinanziamento principali.

La riduzione del tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento principali comporta modifiche nei seguenti ambiti:

- il calcolo degli interessi di credito sui dazi all'importazione o all'esportazione per agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione (art. 112 CDU);
 - gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione (art. 114 CDU);
 - gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei diritti doganali che costituiscono diritti di confine (art. 49 delle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione).
-



Le modifiche alle sanzioni amministrative e penali in ambito doganale

Il decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, che introduce aggiornamenti e modifiche alla riforma fiscale, è giunto all'esame parlamentare. Le commissioni di Camera e Senato hanno tempo fino all'8 maggio 2025 per esprimere i loro pareri.

Modifiche principali in ambito doganale

L'articolo 12 del provvedimento modifica il quadro sanzionatorio previsto nelle norme nazionali complementari (DNC) al Codice doganale dell'Unione di cui al D.lgs. n. 141/2024.

Chiarimenti sulla natura delle violazioni doganali

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), nella circolare n. 20 del 4 ottobre 2024, ha indicato che la natura penale o amministrativa delle violazioni doganali consegue al superamento della soglia oggettiva di 10.000 euro per ciascuno dei diritti di confine (dazio e IVA all'importazione) considerato separatamente. Superata questa soglia, la violazione si considera reato e viene comunicata all'autorità giudiziaria per ulteriori verifiche. In caso contrario, si applica una sanzione amministrativa.

Nuove soglie e mitigazioni per le imprese

Il decreto, tra le modifiche principali, introduce una duplicazione delle soglie relative alle violazioni doganali:

- per i diritti di confine legati ai dazi doganali: soglia confermata a 10.000 euro;
- per i diritti di confine diversi dai dazi (es. IVA all'importazione): nuova soglia fissata a 100.000 euro.

Le circostanze aggravanti per i delitti di contrabbando vengono, inoltre, adeguate alle nuove soglie, con pene che includono la reclusione da 3 a 5 anni nei casi più gravi.

Nuove disposizioni sulle sanzioni e non punibilità

Un'importante novità riguarda l'esclusione delle sanzioni amministrative e della confisca per i casi in cui la revisione della dichiarazione venga avviata su istanza del dichiarante, purché presentata prima di accessi, verifiche o procedimenti penali. Per i delitti punibili con la sola multa, il pagamento delle somme dovute e delle relative sanzioni può estinguere il reato, a condizione che avvenga prima del dibattimento di primo grado.

Il decreto sarà ora sottoposto a parere parlamentare.



[Consiglio dell'Unione Europea - DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO \(prot. n. 7282/25\) che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d'imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento](#)

L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a continuare ad applicare aliquote ridotte di accisa su gasolio e GPL usati per il riscaldamento in alcune aree particolarmente svantaggiate. La proroga, richiesta dall'Italia nel 2024, tiene conto delle difficoltà climatiche e logistiche di molte zone del Paese dove il riscaldamento comporta costi più alti rispetto alla media nazionale.

Le riduzioni si applicano ai comuni rientranti in determinate zone climatiche, alla Sardegna e alle isole minori non collegate alla rete di distribuzione del gas naturale.

La Commissione europea ha confermato che la misura non distorce la concorrenza e rispetta le regole dell'Unione. L'autorizzazione resterà valida fino a fine 2028, salvo modifiche al sistema europeo di tassazione dell'energia.

Si rimanda alla lettura della decisione per ulteriori informazioni.



[Ministero dell'Economia e delle Finanze - DECRETO 14 aprile 2025 - Riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c\), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999](#)

Il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha emanato un decreto che modifica l'elenco dei comuni non metanizzati ammessi a riduzioni di costo sul gasolio e GPL destinati al riscaldamento. Il decreto è entrato in vigore in data 16 aprile 2025.

Le agevolazioni, previste dall'art. 8, co. 10, lett. c) della legge n. 448/1998 e successive modifiche, non si applicano più ai comuni nei quali è stata completata la metanizzazione del centro abitato sede della casa comunale.

I comuni in cui è avvenuto il processo di metanizzazione sono stati rimossi dalla [Tabella A allegata al decreto del 9 marzo 1999](#) che elencava i comuni beneficiari.

Si rimanda alla lettura del decreto per ulteriori chiarimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 7/2025 prot. n. 0220154.10-04-2025.U -Trattamento fiscale dell'energia prelevata dagli impianti di produzione di energia elettrica per l'alimentazione dei servizi ausiliari](#)

La Circolare n. 7/2025 chiarisce il trattamento fiscale dell'energia elettrica utilizzata dagli impianti di produzione per alimentare i servizi ausiliari, con riferimento alla Delibera ARERA 109/2021/R/eel. Sebbene la delibera introduca la nozione di “*energia immessa negativa*” (energia prelevata dalla rete per servizi ausiliari o sistemi di accumulo e successivamente reimpressa), tale concetto ha solo valenza regolatoria e non produce effetti fiscali diretti.

L'energia utilizzata per i servizi ausiliari di generazione è classificata come consumo proprio del produttore ed è soggetta ad accisa, salvo esenzione ai sensi dell'art. 52, co. 3, lett. a) del Testo Unico delle Accise (TUA). Per quanto riguarda l'energia destinata ai sistemi di accumulo, la circolare precisa che l'accisa non si applica in assenza dei presupposti impositivi; tuttavia, l'energia impiegata nei servizi ausiliari degli impianti di accumulo segue la stessa normativa prevista per i servizi ausiliari degli impianti di generazione.

La circolare individua il soggetto obbligato alla dichiarazione dei consumi in base all'art. 53 del TUA:

- se l'impianto acquista l'energia sul mercato, è qualificato come soggetto obbligato (art. 53, co. 1, lett. c-bis).
- se opera ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. A) (soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW), può richiedere il riconoscimento come soggetto obbligato.

In entrambi i casi, l'impianto è tenuto a:

- presentare denuncia integrativa;
- aggiornare la posizione anagrafica;
- dichiarare i flussi energetici;
- liquidare l'accisa eventualmente dovuta.

È inoltre necessaria una certificazione asseverata da perizia indipendente che attesti la potenza destinata ai servizi ausiliari.

Qualora l'energia per i servizi ausiliari fosse acquistata dall'utente del dispacciamento e ceduta all'impianto, l'utente diventa il soggetto obbligato (art. 53, co. 1, lett. a) TUA), fatturando l'energia come destinata a un consumatore finale, anche nel caso di esenzione. Se invece interviene un soggetto terzo tra utente e impianto, quest'ultimo sarà qualificato come soggetto obbligato venditore.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare la circolare.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 29 aprile 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

